

**COMUNE DI SENIGALLIA**  
**AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE**  
**UFFICIO ECONOMATO**

**ORDINANZA n° 138 del 29/03/2019**

**Oggetto: INTERDIZIONE UTILIZZO TOMBE IPOGEE A VASCA NEI TRE CIMITERI CITTADINI**

**IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE**

**VISTO** il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/06/2009 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO** che nel territorio comunale sono presenti tre cimiteri “Roncitelli”, “Montignano” e il Cimitero “Maggiore delle Grazie”;

**CONSIDERATO** che il cimitero Maggiore presenta, soprattutto nella parte monumentale, numerose tombe ipogee, di cui molte realizzate agli inizi del secolo;

**DATO ATTO** che tale tipologia di sepoltura è comunque presente anche negli altri cimiteri cittadini;

**VISTO** il D.Lgs. 81/2008, normativa di riferimento attualmente in vigore, che regola la materia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli ambienti confinati di cui al D.P.R. n. 177/2011, come risulta essere il sepolcro ipogeo;

**RICHIAMATI** in particolare:

- l'art. 66 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., rubricato “*Lavori in ambienti sospetti di inquinamento*” che testualmente recita: “*1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi*”
- l'art. 3 del D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i., rubricato “*Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati*” che testualmente recita: “*1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività' di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. 3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed*

*efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”;*

**DATO ATTO** che pressoché alcuna delle tombe presenti nei tre Cimiteri cittadini risponde ai requisiti strutturali necessari per assicurare le lavorazioni in sicurezza negli ambienti confinati e che quindi non sussistono le condizioni di legge necessarie a dare corso a tali lavorazioni;

**RITENUTO** quindi, in ragione di tutte le argomentazioni sopra svolte e condivise, di inibire a chiunque l'accesso alle tombe ipogee situate nei tre Cimiteri cittadini per l'esecuzione di operazioni cimiteriali di qualunque tipologia, al fine di tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro di dipendenti e addetti all'esecuzione delle attività in questione;

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L.;

Tutto quanto sopra premesso e specificato,

### **ORDINA**

che, a partire dal giorno 1° aprile 2019 venga interdetta l'esecuzione di operazioni cimiteriali di ogni genere in tutte le tombe ipogee situate nel Cimitero Maggiore “Le Grazie” di Senigallia e nei due cimiteri frazionali di Montignano e Roncitelli. La presente ordinanza viene assunta per tutte le motivazioni in premessa esplicitate da intendersi qui integralmente riportate. Tutte le richieste di esecuzione di operazioni cimiteriali in tombe ipogee verranno negativamente riscontrate e poste agli atti a decorrere dalla data di assunzione della presente ordinanza.

### **DISPONE**

che copia della presente ordinanza sarà esposta, per 30 giorni, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Senigallia e all'apposito Albo presso il Cimitero Maggiore “Le Grazie” di Senigallia; sarà inoltre pubblicata nel testo integrale sul sito internet del Comune di Senigallia: [www.comune.senigallia.an.it](http://www.comune.senigallia.an.it) e sarà inoltre comunicata per opportuna conoscenza alla ditta che attualmente gestisce i servizi cimiteri e trasmessa al Servizio Sanitario territorialmente competente.

### **INVITA**

tutti i concessionari delle aree cimiteriali su cui sono state edificate tombe ipogee, loro eredi e aventi causa e tutti coloro che a qualsiasi titolo vantino diritti su tali sepolture private a non richiedere l'esecuzione di operazioni cimiteriali di qualunque genere all'interno di tombe a vasca ipogee situate nei tre cimiteri cittadini.

### **SPECIFICA**

che i concessionari delle aree cimiteriali su cui sono state edificate tombe ipogee, i loro eredi e aventi causa e tutti coloro che a qualsiasi titolo vantino diritti su tali sepolture private possono disporre, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, lo svolgimento di lavori strutturali necessari a garantire la completa apertura dall'alto del vano libero situato all'interno della tomba per tutta la sua estensione onde consentire di calare dall'alto il feretro in posizione orizzontale, assicurando peraltro, prima della sepoltura, la bonifica di tale locale; qualora il luogo di lavoro ipogeo che verrà a determinarsi in seguito a tali lavori perda le caratteristiche di ambiente confinato (ai sensi dell'allegato IV punto 3 del D. Lgs. n. 81/2008) e soltanto dopo aver accertato che detto ambiente ipogeo non sia un ambiente sospetto di inquinamento (ai sensi degli artt. 66 e 121 del D. Lgs. n. 81/2008) in dette tombe potrà riprendersi l'esecuzione di tutte le tipologie di operazioni cimiteriali da parte del Comune di Senigallia, per il tramite della ditta appaltatrice dell'esecuzione dei servizi cimiteriali.

I sepolcri ipogei a vasca concessi dal Comune di Senigallia (cd. “tumuli”) potranno essere adeguati dal Comune stesso, proprietario del manufatto, previa insindacabile valutazione della fattibilità tecnico-economica.

Qualora non possa darsi corso alla sepoltura in tombe di famiglia e/o altre sepolture ipogee per carenza delle condizioni di sicurezza minime di cui al presente atto, dovrà procedersi alla richiesta di concessione di altra idonea sepoltura.

## **MODALITA' DI RICORSO**

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).

## **INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Per ogni informazione relativa alla presente ordinanza e alla sua attuazione è possibile contattare l'Ufficio Economato del Comune di Senigallia, nella sede ex GIL di V.le Leopardi n. 6 nella mattinata del lunedì ovvero nella giornata del giovedì o telefonicamente al n. 071/6629357; in alternativa è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri Comunali, presso l'Ufficio sito all'ingresso del Cimitero Maggiore "Le Grazie".

Responsabile del presente procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è il Responsabile Ufficio Economato del Comune di Senigallia Dott.ssa Marta Rosati.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare quanto ordinato con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie  
Dott.ssa Laura Filonzi